



# COMUNE DI CHERASCO

*Provincia di Cuneo*

(Classe V art. 2 D.Lgs.vo 507/93)

## TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**in vigore dal 01/01/2018**

Approvata con la Deliberazione della Giunta comunale n.      in data 14/11/2017

# SOMMARIO

*pag.*

<b>1. PUBBLICITÀ ORDINARIA.....</b>	
<b>2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI .....</b>	
<b>2.1 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE.....</b>	
<b>2.2 PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO .....</b>	
<b>3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI.....</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>3.1 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI .....</b>	
<b>3.2 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI .....</b>	
<b>4. PUBBLICITÀ VARIA.....</b>	
<b>4.1 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI .....</b>	
<b>4.2 PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI .....</b>	
<b>4.3 PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI .....</b>	
<b>4.4 PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO O MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.....</b>	
<b>4.5 PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI.....</b>	
<b>5. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....</b>	
<b>APPENDICE. RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</b>	
<b>A.1 RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ .....</b>	
<b>A.2 RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</b>	

**1.**  
**PUBBLICITÀ ORDINARIA**

Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli  
(Art. 12 D.Lgs. 507/1993)

	Fino a 1 Mese	Fino a 2 Mesi	Fino a 3 Mesi	Fino a 1 Anno
◆ IMPIANTI DI MQ. 1.....€	1,36	2,72	4,08	13,63
FINO A 5,5 MQ., per ogni mq ... €	1,46	2,92	4,38	14,16
LUMINOSA O ILLUMINATA ...€	2,72	5,44	8,16	28,32
◆ DA 5,5 A 8,5 MQ., per ogni mq .... €	2,19	4,38	6,57	21,24
LUMINOSA O ILLUMINATA ...€	3,40	6,80	10,20	34,08
◆ OLTRE 8,5 MQ., per ogni mq ... €	2,72	5,44	8,16	28,32
LUMINOSA O ILLUMINATA ...€	4,08	8,16	12,24	42,48

**Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 7:**

Comma 1. “L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.”

Comma 2. “Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.”

Comma 3. “Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.”

Comma 4. “Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.”

Comma 5. “I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.”

**Circolare Ministero delle Finanze 17 marzo 1994, n. 10/E:**

“Nell'ipotesi di pubblicità realizzata con mezzi bifacciali, la maggiorazione dovuta per il grande formato dovrà essere eventualmente applicata procedendo al calcolo separato delle due facce del mezzo utilizzato.”

## 2.1

### PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Publicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo  
(Art. 13 D.Lgs. 507/1993)

	Fino a 1 Anno
<b>a all'interno:</b>	
per ogni mq ..... €	13,63
<b>b all'esterno:</b>	
PUBBLICITA' PARI AD 1 mq.....€	13,63
FINO A 5,5 MQ., per ogni mq ..... €	14,16
DA 5,5 A 8,5 MQ., per ogni mq ..... €	21,24
OLTRE 8,5 MQ., per ogni mq ..... €	28,32

#### **Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 13:**

Comma 2. "Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede."

#### **Codice della Strada – Decreto Legislativo 285/1992 - Articolo 23:**

Comma 2. "E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli."

## 2.2

### **PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO**

(Art. 13 D.Lgs. 507/1993)

	<b>Fino a 1 Anno</b>
<b>a</b> AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 3000 KG. .... € PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO ..... €	<b>89,24</b> <b>178,48</b>
<b>b</b> AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 3000 KG. .... € PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO ..... €	<b>59,50</b> <b>119,00</b>
<b>c</b> MOTOVEICOLI E VEICOLI NON RICOMPRESI NELLE DUE PRECEDENTI CATEGORIE ..... € PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO ..... €	<b>29,75</b> <b>59,50</b>

#### **Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 13:**

Comma 4. “Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.”

Comma 4- bis. “L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.”

#### **Circolare Ministero dell'Economia 18 aprile 2002, n. 2/DPF:**

“Le fattispecie di esenzione rientranti nel comma 4-bis possono essere schematicamente identificate nella:

- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo (*compreso anche il sito web, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax, in quanto finalizzati ad indicare elementi utili all'esatta identificazione dell'impresa*), relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;
- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti.

Nell'ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti “padroncini”, vale a dire dai piccoli trasportatori, quando il trasporto viene effettuato con veicoli integralmente di loro proprietà, l'esenzione opera relativamente all'indicazione della loro ditta e del loro indirizzo, in quanto si rientra nell'ipotesi di trasporto per conto terzi; quando il trasporto viene effettuato con l'impiego di rimorchi, containers e simili di proprietà delle imprese committenti che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, ferma restando l'esenzione per le indicazioni presenti sulla motrice, l'esenzione si realizza altresì relativamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, sui containers e simili, in quanto essendo gli stessi di proprietà di dette imprese, l'ipotesi è sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprio ad opera delle imprese committenti.

Tra gli elementi identificativi della ditta esenti dall'imposta sulla pubblicità, vi rientra, non solo la ragione sociale della società (sia per esteso che sotto forma di sigla) ma anche il marchio che sia identificativo non soltanto del prodotto, ma anche dell'impresa che effettua l'attività di trasporto. È bene precisare, infatti, che l'esenzione relativa al marchio non opera in via generale, ma solamente nell'ipotesi in cui il marchio non contraddistingue esclusivamente un bene o un servizio, ma costituisca anche il segno distintivo dell'impresa.”

**3.1**  
**PUBBLICITÀ EFFETTUATA**  
**CON PANNELLI LUMINOSI**

Pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi  
(Art. 14 D.Lgs. 507/1993)

	Fino a 1 Mese	Fino a 2 Mesi	Fino a 3 Mesi	Fino a 1 Anno
<b>a</b> <i>per conto altrui:</i>				
per ogni mq ..... €	3,97	7,94	11,91	39,66
<b>b</b> <i>per conto proprio:</i>				
per ogni mq ..... €	1,98	3,96	5,94	19,84

**3.2**  
**PUBBLICITÀ EFFETTUATA**  
**CON PROIEZIONI**

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione  
(Art. 14 D.Lgs. 507/1993)

	Fino a 30 Giorni	Oltre 30 Giorni
◆ per ogni giorno..... €	2,48	1,24

#### 4.1

### PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze  
(Art. 15 D.Lgs. 507/1993)

	Per ogni 15 giorni o frazione
◆ per ogni mq. .... €	11,36

**Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/1992 - Articolo 51:**

Comma 10. "L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso."

#### 4.2

### PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati  
(Art. 15 D.Lgs. 507/1993)

	Per ogni giorno o frazione
◆ per ciascuna aeromobile. .... €	59,50

**Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 15:**

Comma 2. "Per la pubblicità effettuata da aeromobili ... è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita."

**4.3**  
**PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI**

Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili  
(Art. 15 D.Lgs. 507/1993)

	<b>Per ogni giorno o frazione</b>
◆ per ciascun pallone. .... €	<b>29,75</b>

**4.4**  
**PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI  
MATERIALE PUBBLICITARIO O MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI  
CON CARTELLI**

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito  
(Art. 15 D.Lgs. 507/1993)

	<b>Per ogni giorno o frazione</b>
◆ per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione €	<b>2,48</b>



**4.5**  
**PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI**  
**AMPLIFICATORI**

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili  
*(Art. 15 D.Lgs. 507/1993)*

	<b>Per ogni giorno o frazione</b>
◆ per ciascun punto di pubblicità. .... €	<b>7,44</b>

***Risoluzione Ministero Finanze 9 agosto 1995, n. 231/E:***

“La disciplina della fattispecie in questione individua la tariffa giornaliera applicabile per ciascun punto di pubblicità e, conseguentemente, per ciascun veicolo che effettui pubblicità fonica.”

***Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 495/1992 – Articolo 59:***

Comma 1. “La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.”

Comma 2. “La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.”

Comma 3. “La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall’ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.”

Comma 4. “Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell’articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l’autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.”

Comma 5. “In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991”

**5.**  
**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**  
*(Artt. 19 e 22 D.Lgs. 507/1993)*

◆ per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 .....	<b>Per i primi 10 giorni o frazione</b>
	<b>1,30</b>
◆ per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 .....	<b>Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione</b>
	<b>0,40</b>

**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

	<b>Fino a 10 Giorni</b>	<b>Fino a 15 Giorni</b>	<b>Fino a 20 Giorni</b>	<b>Fino a 25 Giorni</b>	<b>Fino a 30 Giorni</b>
◆ per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 .....	<b>1,30</b>	<b>1,70</b>	<b>2,10</b>	<b>2,50</b>	<b>2,90</b>
◆ per ogni commissione inferiore a 50 fogli (art. 19, comma 3) .....	<b>Maggiorazioni del diritto</b>				
	<b>+ 50%</b>				
◆ per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, (art. 22, comma 9) per ogni commissione .....	<b>+ 10% con un minimo di € 25,82</b>				

**A.1**  
**RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**  
(Artt. 16 e 17 D.Lgs. 507/1993)

***Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 16:***

Comma 1. "La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza."

***Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 17:***

Comma 1. "Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. "

Comma 1-bis. "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati."

**A.2**  
**RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE**  
**AFFISSIONI**

(Artt. 20 e 21 D.Lgs. 507/1993)

***Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 20:***

Comma 1. “La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.”

***Decreto Legislativo 507/1993, Articolo 21:***

Comma 1. “Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.”